



COMUNE DI SIENA

**REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE
DELLE RISORSE PREVISTE DALL'ART.18
DELLA LEGGE N.109/1994 E SUCCESSIVE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 701 del 13.12.2000

Delib. Giunta Comunale N° 701 del 13/12/2000

Oggetto: **Regolamento per la ripartizione delle risorse previste dall'art.18 della legge n.109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.**

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la ripartizione del fondo interno costituito ai sensi dell'articolo 18, commi 1 ed 1-bis, della legge 11/02/1994, n.109 e successive modificazioni ed integrazioni, in ultimo modificato con l'articolo 13 della legge 17/05/1999, n. 144.

2. Il presente Regolamento disciplina altresì le modalità di ripartizione del fondo relativamente agli atti di pianificazione territoriale di cui al comma 2 del succitato articolo 18.

Art. 2

Programmazione e costituzione del fondo

1. Ogni anno, in occasione dell'adozione del piano esecutivo di gestione e/o con altri provvedimenti organizzativi della Giunta, sono specificamente stabiliti, anche con riguardo alla programmazione triennale, le opere e i lavori da progettare e gli atti di pianificazione da realizzare direttamente all'interno dell'Ente, con indicazione dei termini temporali massimi di presentazione dei relativi elaborati e /o di aggiudicazione e/o di consegna dei lavori, in coerenza con la programmazione delle attività ed in funzione delle esigenze organizzative, gestionali ed erogative dell'Ente.

2. Il Fondo interno di cui all'articolo 18 della citata legge n. 109/1994 è costituito da:

- a) una somma pari alla percentuale massima dell'1,5% del costo preventivato delle opere o dei lavori posti a base di gara per il quale sia stato redatto il progetto ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 109/1994, per un importo minimo globale del progetto non inferiore a lire 75.000.000= (settantacinquemilioni) tutto compreso. Ai fini della quantificazione della predetta somma gli importi sono quelli posti a base di gara (ivi incluse le somme relative alla sicurezza) sia quali opere principali sia quali opere facenti parte delle somme a disposizione. Le opere ed i lavori per i quali si costituisce il fondo interno sono quelli indicati all'articolo 2 della legge n. 109/1994, rimanendo per converso escluse le opere ed i lavori da eseguire in economia diretta od in altra forma simile in quanto rientrano nella normale attività delle competenti strutture. L'importo minimo di cui sopra potrà, con provvedimento motivato del Dirigente competente, essere ridotto ad un valore inferiore qualora l'intervento progettuale, comunque sempre riconducibile agli elaborati di cui all'articolo 16 della legge n. 109/1994, abbia caratteristiche particolari di difficoltà e/o complessità tecnica (interventi in edifici notificati, demolizioni in sicurezza, impianti speciali, ecc.).
- b) una somma pari alla percentuale del 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato di competenza del Comune.

3. Le risorse di cui al precedente comma, ai sensi della disciplina contrattuale collettiva, alimentano i fondi contrattuali per l'incentivazione del personale dipendente, con e senza qualifica dirigenziale, adibito alle mansioni di cui al presente Regolamento. Le stesse, ai sensi dell'articolo 16, comma 7, della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni, fanno direttamente carico agli stanziamenti delle singole opere o lavori. Ciascun Dirigente interessato, immediatamente dopo l'approvazione del piano esecutivo di gestione, segnala alla struttura competente in materia di

personale l'ammontare presuntivo delle risorse relative agli interventi di propria competenza. Una volta approvato il progetto (nella stesura definitiva o esecutiva) o l'atto di pianificazione o concluse le successive fasi procedurali con l'effettivo impegno delle risorse, il relativo atto viene trasmesso alla struttura competente in materia di personale per l'implementazione dei fondi contrattuali e per il successivo pagamento.

4. Sulla base delle comunicazioni e dei successivi atti di cui al comma 3, sono costituiti, presso la struttura competente in materia di personale, due distinti fondi contrattuali, di cui uno per il personale non dirigente ai sensi del relativo CCNL ed uno per il personale dirigente, in termini di cui al CCNL per la separata area delle dirigenze.

5. Gli importi relativi al fondo del personale non dirigente sono erogati a titolo di retribuzione accessoria, quali incentivi di maggiore produttività nell'attività di progettazione interna, senza esclusione di altri tipi di incentivo, ai sensi di CCNL, nei termini di cui all'articolo 7 del presente regolamento. Gli importi relativi al personale dirigenziale sono erogati nell'ambito della retribuzione di risultato, ai sensi di CCNL, nei termini di cui all'articolo 8 del presente Regolamento.

Art. 3
Ripartizione del fondo

1. Per ogni singola opera o lavoro, il Fondo in oggetto è ripartito tra il personale delle competenti strutture comunali che abbia ricoperto, singolarmente o in gruppo, ai sensi della legge n. 109/1994, come da ultimo modificata dall'articolo 13 della legge n. 144/1999, i seguenti ruoli procedurali ed espletato le relative fasi, nel limite massimo dell'1,5% (unovirgolacinqueper cento) degli importi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), del presente Regolamento:

FASI E RUOLI PROCEDURALI	% min/max
1) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Per le varie fasi	
(distinte come segue)	
a) Procedimento di progettazione	0,09 – 0,12
b) Procedimento di affidamento	0,02 – 0,03
c) Procedimento di esecuzione	0,06 – 0,09
2) PROGETTISTA Per le varie fasi di progettazione (distinte come segue):	
a) Definizione scelte progettuali e relazioni tecniche	0,16 – 0,25
b) Piani particellari (quando necessario)	0,01 – 0,02
c) Calcoli e dimensionamenti strutturali ed impiantistici	0,04 – 0,10
d) Elenco prezzi unitari	0,03 – 0,06
e) Computo Metrico Estimativo	0,08 – 0,10
f) Elaborati grafici	0,03 – 0,06
g) Particolari costruttivi e decorativi	0,03 – 0,05
h) Disciplinare prestazionale	0,03 – 0,05
i) Capitolato speciale di appalto	0,03 – 0,05

l) Redazione Piano di sicurezza (quando necessario)	0,04 – 0,08
m) Assistenza geologica (quanto necessaria)	0,01 – 0,04
n) Assistenza amministrativa alle fasi di progettazione	0,02 – 0,04
o) Assistenza tecnico-amministrativa alla immissione in possesso e/o alle occupazioni (quando necessario)	0,01 – 0,03
3) RESPONSABILE ATTIVITÀ DI AFFIDAMENTO:	
a) Prestazione di assistenza amministrativa alle fasi di affidamento	0,01 – 0,03
4) DIRETTORE LAVORI	
Per le varie fasi di realizzazione	
(distinte come segue):	
a) Assistenza cantiere	0,07 – 0,10
b) Contabilità	0,05 – 0,10
c) Direzione lavori	0,08 – 0,16
d) Coordinamento all'esecuzione (quando necessario)	0,04 – 0,09
e) Assistenza amministrativa alle fasi di realizzazione	0,02 – 0,04
f) Assistenza amministrativa alla procedura espropriativa e/o servitù (quando necessario)	0,01 – 0,03
5) COLLAUDATORE	
a) Collaudo o certificato di regolare esecuzione	0,01 – 0,03

2. Qualora alcuna delle fasi e dei ruoli procedurali non vengano svolti (anche nel caso di livelli differenziati di progettazione), il Dirigente competente provvederà ad eliminare la relativa percentuale potenzialmente assegnabile. La corrispondente quota di risorse costituisce economia.

3. In relazione al livello della progettazione verranno inoltre applicate le seguenti aliquote sulle quote di cui sopra, e più specificatamente:

Progetto preliminare	=	20% dell'incentivo relativo alle voci 2a), 2b), 2e), 2f), 2m), 2n);
Progetto definitivo	=	50% dell'incentivo relativo alle voci 2a), 2b), 2c), 2d), 2e), 2f), 2g), 2m) 2n); 100% dell'incentivo relativo alla voce 2h);
Progetto esecutivo	=	30% dell'incentivo relativo alle voci 2a), 2b), 2e), 2f), 2m), 2n); 50% dell'incentivo relativo alla voce 2c), 2d), 2g); 100% dell'incentivo relativo alla voce 2i), 2l);

Per i progetti da appaltare ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lett. b), della legge n. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni (appalti integrati), non vengono erogate le quote degli incentivi previsti dal presente comma in relazione al progetto esecutivo.

4. Il pagamento delle fasi procedurali di cui al comma 1, per il personale dirigente, interverrà ai sensi dell'articolo 8; per il solo personale non dirigente, avverrà con le seguenti tempistiche:

- progetto preliminare e progetto definitivo entro 60 giorni dall'approvazione del progetto definitivo, a condizione che sia perfezionato il relativo finanziamento;
- progetto esecutivo ed affidamento entro 60 giorni dall'avvenuta aggiudicazione dei lavori;
- realizzazione, entro 90 giorni dall'avvenuta ultimazione dei lavori;
- collaudo o certificato di regolare esecuzione entro 60 giorni dalla formalizzazione del relativo atto.

5. Per ogni atto di pianificazione, comunque denominato, il fondo in oggetto è ripartito tra il personale delle competenti strutture comunali che abbia ricoperto, ai sensi della legge n. 109/1994, come da ultimo modificata dall'articolo 13 della legge n. 144/1999, i seguenti ruoli procedurali ed espletato le relative fasi, nel limite degli importi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del presente Regolamento:

FASI E RUOLI PROCEDURALI	% min/max
1) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	
Per le varie ipotesi (distinte come segue)	
a) Atti di pianificazione	0,10 – 0,15
b) Atti di regolamentazione urbanistica	0,10 – 0,20
2) INCARICATO DELLA REDAZIONE	
Per le varie ipotesi (distinte come segue)	
a) Redazione ed istruzione di atti di pianificazione o regolamentazione	0,20 – 0,40
b) Collaborazione tecnica alla redazione ed all'istruzione (compresa l'assistenza geologica)	0,20 – 0,30
c) Assistenza amministrativa alla redazione ed all'istruzione	0,10 – 0,20

6. Qualora qualcuna delle fasi e dei modi procedurali non vengano svolti, il Dirigente competente provvederà ad eliminare la relativa percentuale potenzialmente assegnabile. La corrispondente quota di risorse costituisce economia.

7. Qualora l'assistenza geologica prevista e compensata in un atto di pianificazione sia utilizzabile per la redazione di un progetto ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), del presente Regolamento, l'assistenza medesima non sarà oggetto di ulteriore compenso.

8. Nel caso in cui un atto di pianificazione o di regolamentazione non sia riconducibile a compensi quantificabili a percentuale l'entità da corrispondere verrà preventivamente determinata, tenuto conto del limite di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del presente Regolamento, in relazione alla complessità dell'atto medesimo con specifico provvedimento della Giunta Comunale.

9. Il pagamento delle fasi procedurali di cui al comma 5, per il personale dirigente, interverrà ai sensi dell'articolo 8 del presente Regolamento; per il solo personale non dirigente, avverrà con le seguenti tempistiche:

Adozione dell'atto	=	40% dell'incentivo relativo
Approvazione dell'atto	=	60% dell'incentivo

Art. 4

Nomina e compiti del Responsabile Unico del Procedimento

1. Per ogni singola opera o lavoro il Dirigente competente in materia di lavori pubblici nomina un Responsabile Unico per le fasi della progettazione-affidamento-esecuzione; qualora la nomina non sia effettuata, il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento permane al Dirigente competente.

2. Per ogni singolo atto di pianificazione comunque denominato il Dirigente competente in materia di gestione del territorio nomina un Responsabile Unico; qualora la nomina non sia effettuata il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento permane al Dirigente competente.

3. Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato fra il personale delle strutture competenti, nell'ambito dell'organico dell'Ente, dotato di adeguata professionalità.

4. Il Responsabile Unico del Procedimento svolge la propria attività, qualora necessario, avvalendosi di collaboratori dotati di adeguata professionalità individuati ai sensi del successivo articolo 5.

5. (4.) Nel caso in cui non sia possibile reperire adeguate professionalità in relazione alle caratteristiche dell'intervento, i compiti di supporto all'attività del Responsabile Unico del Procedimento, secondo quanto attestato dal Dirigente competente, possono essere affidati, con le procedure e le modalità del d.lgs. n 157/1995 e successive modifiche e integrazioni, a professionisti singoli o associati, a società di ingegneria, aventi competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale. In tal caso, la quota parte delle risorse destinate al Responsabile Unico del Procedimento costituiscono economie.

6. (5). Nel caso di un'opera o di un lavoro il Responsabile Unico del Procedimento, oltre ai compiti affidati dalla legge, con riferimento alla formulazione di proposte, elaborazione dati ed informazioni per la predisposizione del programma triennale e dell'elenco annuale e relativi aggiornamenti, ha il compito di esercitare un controllo sul rispetto delle priorità di intervento definite dall'Amministrazione, sui livelli di qualità e di prezzo, in relazione alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione previsti dal programma ed assicura, inoltre, il corretto e razionale svolgimento delle procedure.

7. (6.) Il Responsabile Unico del Procedimento può altresì identificarsi, nei casi di cui al comma precedente, nella figura professionale incaricata della progettazione, o con il Direttore Lavori, e tale facoltà può essere esercitata per lavori di qualsiasi importo e tipologia fino alla data di entrata in vigore del regolamento attuativo della legge n. 109/1994.

8. (7.) Nel caso in cui i ruoli di Incaricato della Redazione dell'atto di pianificazione o di regolamentazione coincidano con quello del Responsabile Unico, sarà aggiunta la quota spettante per ogni specifico ruolo ricoperto, secondo la tabella di cui al precedente articolo 3.

Art. 5

Individuazione del gruppo di lavoro e modalità operative

1. In base a quanto previsto dal Programma Triennale dei lavori pubblici e dall'elenco annuale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del presente Regolamento e nel rispetto delle priorità individuate dalla Giunta Comunale, il Dirigente competente in materia di lavori pubblici, sentito il Dirigente del Servizio di assegnazione di ogni dipendente, definisce con proprio provvedimento, secondo i criteri fissati nell'articolo precedente, la composizione dei gruppi di lavoro e la distribuzione dei compiti per le varie fasi procedurali - con riferimento alle opere e ai lavori da

progettare - e la relativa ripartizione del fondo, assicurando che, secondo le professionalità richieste dagli interventi, sia investita la complessiva dotazione di personale tecnico dell'Ente. Tale provvedimento, prima dell'adozione, è trasmesso in bozza al Sindaco, per il tramite della Direzione Generale. Il Sindaco, o altro amministratore da lui delegato, su proposta del Direttore Generale, autorizza l'adozione dell'atto, avuto riguardo alla compatibilità dei compiti riservati al Dirigente medesimo con il relativo incarico dirigenziale.

2. Nella ripartizione dei compensi spettanti ad ogni singolo componente del gruppo di lavoro, il Dirigente competente dovrà tenere conto del ruolo concretamente svolto nell'attività da ogni figura professionale individuata e dei compiti affidati ad ogni dipendente incluso nel gruppo di lavoro.

3. La partecipazione alla ripartizione del fondo di personale amministrativo è strettamente connessa con le funzioni che contribuiscono direttamente allo svolgimento delle fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione lavori.

4. L'attività dei gruppi viene svolta di norma durante il normale orario di lavoro.

5. Criteri corrispondenti a quelli descritti nei commi precedenti devono adottarsi per i procedimenti di redazione degli atti di pianificazione comunque denominati.

Art. 6

Monitoraggio in itinere

1. La Direzione Generale monitora costantemente lo stato di attuazione della programmazione dei lavori pubblici e dell'attività di pianificazione territoriale, con specifico riferimento alla tempificazione dei relativi adempimenti, quale approvata nell'ambito del piano esecutivo di gestione e/o di altri provvedimenti di organizzazione. Ai predetti fini, può accedere in qualsiasi momento agli atti dei procedimenti e chiedere notizie e documentazione ai dirigenti interessati.

2. Fermo restando quanto prescritto al comma 1, i dirigenti competenti sono tenuti ad informare con cadenza di norma trimestrale la Direzione Generale sullo stato di attuazione dei programmi, indicando ogni utile elemento di valutazione.

3. I dirigenti competenti, nel caso in cui le fasi di attuazione di ciascun lavoro subiscano dilatazioni temporali, tali da poter produrre un ritardo rispetto alla data di consegna del lavoro definitivo nell'ambito della pianificazione adottata dall'Ente, informano senza ritardo la Direzione Generale, fornendo le necessarie motivazioni, comunque in modo tale da permettere all'Amministrazione Comunale di adottare le necessarie decisioni in merito. La Giunta Comunale, in tal caso, potrà anche ridefinire la complessiva pianificazione concernente la progettazione dei lavori, anche destinando all'esterno progettazioni di lavori inizialmente assegnati alle strutture interne, nel perseguimento irrinunciabile e prioritario dell'interesse pubblico alla regolare e tempestiva realizzazione delle attività pianificate.

Art. 7

Liquidazione dei compensi al personale non dirigente

1. Il dirigente competente provvede, con propri atti, alla liquidazione dei compensi al personale non dirigente coinvolto nelle attività secondo quanto prescritto dal presente regolamento,

attestando la rispondenza tecnica del lavoro svolto agli standard professionali richiesti e la tempestività dello stesso rispetto alla programmazione adottata.

2. Il Dirigente competente, autonomamente o su proposta del Responsabile Unico del Procedimento se individuato, può motivatamente ridurre, in presenza di ritardi o inadempimenti ed in applicazione della tabella di cui all'articolo 8, comma 5, il compenso spettante al Responsabile Unico, al gruppo di lavoro o a suoi singoli componenti, in relazione alle rispettive responsabilità, nell'atto di liquidazione da adottarsi una volta completata la fase procedurale per la quale sono stati individuati i vari ruoli. Le risorse corrispondenti alla quota diminuita costituiscono economie.

3. Le determinazioni di cui al presente articolo sono trasmesse alla struttura competente in materia di personale per le conseguenti annotazioni d'utilizzo dello specifico fondo contrattuale di cui all'articolo 2, comma 4, del presente Regolamento e per il pagamento in busta paga.

Art. 8

Valutazione di risultato e liquidazione dei compensi al personale dirigente

1. Al termine di ciascuna delle fasi di cui all'articolo 3, commi 1 e 5, il dirigente competente trasmette alla Direzione Generale una relazione conclusiva, ove deve risultare quanto segue:

- a) descrizione dell'attuazione della fase completata;
- b) attestazione di rispondenza tecnica degli elaborati e delle attività alla programmazione adottata;
- c) data di consegna del progetto o dell'atto di pianificazione ed eventuali segnalazioni in merito agli scostamenti temporali rispetto alla programmazione adottata, se intervenuti;
- d) compenso prestabilito per l'attività del Dirigente.

2. La Direzione Generale può chiedere, al dirigente, notizie ed elementi conoscitivi sull'andamento del lavoro, ai fini della valutazione di risultato.

3. La Giunta, su iniziativa della Direzione Generale, procede alla valutazione dei risultati dell'attività svolta dal dirigente, sia con riferimento ad ogni singolo progetto o atto di pianificazione che in relazione alla complessiva attività gestionale rimessa al dirigente stesso con il piano esecutivo di gestione e/o altri provvedimenti organizzativi e al relativo grado di attuazione.

4. Sulla base dell'operata valutazione, la Giunta liquida al dirigente i compensi di cui agli articoli 3 e 5, comma 1, del presente Regolamento a titolo di retribuzione di risultato, in unica soluzione. Gli stessi sono dovuti per il totale in caso di raggiungimento del risultato entro i termini temporali fissati nella programmazione dei lavori, ferma restando la responsabilità personale degli esecutori in merito alla regolarità tecnico-professionale degli elaborati e delle attività.

5. I compensi, salvo adeguate motivazioni, potranno essere diminuiti delle percentuali sotto indicate nelle seguenti ipotesi:

- a) ritardata consegna non oltre il 30° giorno successivo al termine programmato o successivamente rideterminato ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del presente Regolamento 5 %
- b) ritardata consegna oltre il 30° ed entro il 60° giorno successivo al termine programmato o successivamente rideterminato ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del presente Regolamento 20 %

- c) ritardata consegna oltre il 60° ed entro il 90° giorno successivo al termine programmato o successivamente rideterminato ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del presente Regolamento 60 %
- d) ritardata consegna oltre il 90° ed entro il 120° giorno successivo al termine programmato o successivamente rideterminato ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del presente Regolamento 90 %

6. Nel caso in cui il ritardo superi il termine di cui al comma 5, lettera d), il dirigente non ha diritto ad alcun compenso.

7. Le quote di risorse non erogate ai sensi dei commi 5 e 6 costituiscono economie.

8. I risultati dei lavori programmati per ciascun esercizio finanziario, quali rilevati a norma del presente articolo, costituiscono elemento di valutazione per la definizione della programmazione dei lavori di progettazione e di pianificazione urbanistica per l'esercizio successivo, con specifico riguardo alla scelta dei lavori da assegnare all'esterno o all'interno dell'Ente.

Art. 9

Collegamento alla disciplina della retribuzione di risultato prevista per attività dirigenziale diversa da quella di cui al presente Regolamento

1. Con riferimento a ciascun esercizio finanziario, viene definita la percentuale di partecipazione di ogni dirigente, destinatario dei compensi di cui al presente Regolamento, alla distribuzione delle ordinarie risorse per retribuzione di risultato della dirigenza dell'Ente, avuto riguardo all'incidenza dell'attività prevista dal Regolamento stesso sui contenuti complessivi dell'incarico dirigenziale.

2. La percentuale di cui al comma 1 è determinata negli atti di programmazione di cui all'articolo 2, comma 1, del presente Regolamento, in esito alla discussione sulla programmazione stessa condotta in contraddittorio con i dirigenti interessati e previa specifica concertazione con le rappresentanze sindacali della dirigenza sui relativi criteri di determinazione. Tale percentuale potrà essere ridefinita in corso d'esercizio in caso di mancato conseguimento di rilevanti quote di finanziamento delle opere programmate.

3. Le quote di risorse recuperate ai sensi del comma 1 sono utilizzate per la retribuzione di risultato degli altri dirigenti dell'Ente.

Art. 10

Iscrizione all'Albo Professionale e assicurazione

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 109/1994 e successive modifiche e integrazioni, i progetti o gli atti di pianificazione redatti dai competenti Settori dell'Ente sono firmati dai dipendenti incaricati della progettazione iscritti ai relativi Albi Professionali o abilitati in base a specifiche disposizioni di legge.

2. L'Ente provvede alla liquidazione delle spese per l'iscrizione agli albi professionali dei dipendenti facenti parte dei gruppi di lavoro per la progettazione. L'Ente provvede altresì a stipulare, a proprio carico, adeguata polizza assicurativa per la copertura dei rischi professionali assunti dal personale tecnico che esercita le funzioni di responsabile unico del procedimento o di

progettista o di coordinatore alla progettazione o di direttore dei lavori o di coordinatore all'esecuzione o di incaricato di redazione di atto di pianificazione comunque denominato.

Art. 11
Disposizioni transitorie

1. Il presente Regolamento si applica a partire dalla emanazione della legge n. 109/1994 e recepisce, con effetto immediato, le varie successive modificazioni nel tempo intervenute.

2. Sulla base di specifico atto ricognitorio generale da parte del Dirigente competente in materia di lavori pubblici, saranno quindi adottati con apposite determinazioni dirigenziali gli atti di riconoscimento economico dell'attività svolta nei periodi di diversificata vigenza della norma per i lavori, le opere o gli atti di pianificazione progettati e/o realizzati. Per i dirigenti il riconoscimento economico è adottato dalla Giunta.

3. Per quanto attiene il periodo dal 01/03/1994 al 18/12/1998 le fasi e i ruoli procedurali sono così individuati:

FASI E RUOLI PROCEDURALI	% min/max
1) COORDINATORE UNICO DEL PROGRAMMA	0,03 – 0,06
2) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Per il procedimento di progettazione	0,09 – 0,12
1) PROGETTISTA Per le varie fasi di progettazione (distinte come segue):	
a) Definizione scelte progettuali e relazioni tecniche	0,16 – 0,25
b) Piani particellari (quando necessario)	0,01 – 0,02
c) Calcoli e dimensionamenti strutturali ed impiantistici	0,04 – 0,10
d) Elenco prezzi unitari	0,03 – 0,06
e) Computo Metrico Estimativo	0,08 – 0,10
f) Elaborati grafici	0,03 – 0,06
g) Particolari costruttivi e decorativi	0,03 – 0,05
h) Disciplinare prestazionale	0,03 – 0,05
i) Capitolato speciale di appalto	0,03 – 0,05
l) Redazione Piano di sicurezza (quando necessario)	0,04 – 0,08
m) Assistenza amministrativa alle fasi di progettazione	0,02 – 0,04
n) Assistenza amministrativa alla immissione in possesso e/o alle occupazioni (quando necessario)	0,01 – 0,02

4. Per quanto attiene al periodo dal 19/12/1998 al 22/05/1999 la quota di spettanza del Coordinatore Unico è defalcata (per la soppressione normativa della figura); le altre aliquote di cui al comma precedente rimangono invariate.

5. Similarmente a quanto previsto nel comma 2 del presente articolo sarà proceduto per quanto attiene gli atti di pianificazione da parte del Dirigente competente in materia di gestione del territorio.

6. La disciplina di cui all'articolo 8, comma 5, si applica a partire dal piano esecutivo di gestione 2001.